



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM 54 [CHIMICA]

Sede di Bologna

INDICE

[ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO](#)

[ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO](#)

[ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI](#)

[ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE](#)

[ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ](#)

[ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE](#)

[ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE](#)

[ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE](#)

[ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE](#)

[ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO
UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE](#)

[ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE](#)

[ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE](#)

[ART. 13 PROVA FINALE](#)

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

● Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Chimica occorre essere in possesso di una laurea, di un diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:

- Ex D.M. 270:
 - L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche
 - LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale
- Ex D.M. 509/99:
 - L-21 Scienze e Tecnologie Chimiche
 - 14/S Farmacia e Farmacia Industriale
- Previgente ordinamento quinquennale:
 - Laurea in Chimica
 - Laurea in Chimica industriale

Oppure essere in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate ed avere acquisito almeno 30 crediti formativi universitari (CFU) nei seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD):

- CHIM/01
- CHIM/02
- CHIM/03 o CHIM/07
- CHIM/06

con almeno 6 CFU per ogni SSD. A questo fine concorrono anche i CFU ottenuti per superamento di esami di corsi singoli dei pertinenti SSD.

La rispondenza ai requisiti curriculari dei titoli di studio conseguiti all'estero è valutata da una apposita Commissione di Ammissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio (CdS).

Il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana è requisito necessario per l'ammissione e sarà verificato secondo le procedure riportate nel portale d'Ateneo.

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

● Modalità di ammissione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione effettuata da parte della Commissione di Ammissione sulle conoscenze a livello universitario di:

- Chimica Inorganica;
- Chimica Organica;
- Chimica Fisica;
- Chimica Analitica;
- Matematica;
- Fisica;
- Informatica

nonché competenze e abilità pratiche nei laboratori chimici, avverrà tramite l'analisi del *curriculum studiorum*.

La Commissione valuterà ammissibili i candidati, in possesso dei requisiti di accesso, che presentino un voto di laurea superiore o uguale a 102/110 o un media dei voti degli esami, pesata sui crediti, superiore o uguale a 26/30. Per i candidati in possesso dei requisiti di accesso, ma con votazioni sotto queste soglie o con titolo di studio estero, è previsto il sostenimento di un colloquio orale o una prova scritta in lingua italiana per l'accertamento della preparazione disciplinare.

I criteri e le procedure fissate dal Consiglio di Cds, saranno comunque rese note con un Avviso pubblicato sul portale internet d'Ateneo nel sito del Corso di Studi.

Nel caso di mancato superamento della verifica è preclusa l'iscrizione al corso.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il passaggio fra i curricula previsti è consentito entro l'ultima finestra per la modifica del piano di studio prevista per il primo anno di corso.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Il Consiglio del corso di studio può valutare la coerenza del piano individuale proposto prevedendo attività formative alternative coerenti con l'ordinamento e con il progetto formativo del corso di studio.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio del Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative offerte da Corsi di Laurea magistrale dell'ambito Scienze.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i suddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, sulla base dell'analisi del programma svolto.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede a richiesta dello studente, la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione, secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità.

Tali esperienze formative della durata massima di 6 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 13 PROVA FINALE

- **Caratteristiche della Prova finale**

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore. La tesi di laurea magistrale in Chimica ha carattere originale, sperimentale o teorico e deve essere collegata ad una attività di tirocinio. La Commissione di Laurea Magistrale verifica la capacità del laureando di lavorare in modo autonomo, di esporre e discutere con chiarezza e piena padronanza i risultati del suo progetto di ricerca..

- **Modalità di svolgimento della prova finale**

La prova finale consiste in ricerche effettuate in laboratori o desunte da un'analisi della letteratura pubblicata. Le nuove idee, i risultati sperimentali ottenuti, o il risultato dell'analisi, vengono presentati sotto forma di un elaborato scritto redatto in lingua italiana o in lingua inglese, corredato di un sommario in lingua inglese. La dissertazione sul lavoro svolto viene effettuata di fronte alla Commissione di Laurea Magistrale, con un limite di tempo di 25 minuti, a cui seguono 5 minuti di discussione, in cui la Commissione pone delle domande specifiche sul contenuto della presentazione del candidato. Il giudizio finale avviene a porte chiuse e viene assegnato un punteggio massimo pari a 7 punti. 4 punti sono a disposizione del relatore e 3 vengono assegnati dalla commissione di laurea.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

